

## Alla redazioni giornalistiche

### Loro sedi

#### Oggetto: vietato il caschetto per ciclomotori dal 12 ottobre

Se ne è parlato poco, dalla data di pubblicazione della riforma gli Organi di informazione si sono occupati ( e a ben vedere ) di nuove regole per la guida dopo avere assunto sostanze alcoliche, delle nuove disposizioni per guidare ( con il foglio rosa e accompagnati ) le auto già a diciassette anni – per chi ha già la patente A – di nuove disposizioni per il rilevamento automatico delle violazioni al limite di velocità e di tante altre cose.

Pochi si sono accorti invece che dal prossimo 12 ottobre non saranno più utilizzabili i caschi per ciclomotore, quelli che all'interno della calotta hanno il marchio DGM ( che poi è l'acronimo di Direzione Generale Motorizzazione ).

Caschi più leggeri ma meno sicuri e ora, con la legge 120 del 29 luglio scorso sono stati banditi, eliminati dalla circolazione.

Infatti la norma previgente indicava che « Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, **secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**» mentre ora occorre « un casco protettivo conforme ai tipi omologati, **in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.** »


Nel ribadire che sono sempre esenti dall'obbligo di indossare il casco i conducenti e i passeggeri dei ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa e di quelli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento, il Legislatore della riforma ha assegnato un termine per mettersi in regola, concedendo in via temporanea l'utilizzo dei vecchi caschi DGM fino *al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*, ovvero il prossimo **12 ottobre 2010**, data dalla quale chiunque sarà sorpreso a circolare alla guida o anche solo come trasportato di un ciclomotore con il vecchio casco “ DGM “ sarà trattato come colui che non lo usa proprio, con una sanzione pecuniaria pari a 74.00 Euro, con il conseguente ed obbligatorio sequestro del casco <<non più regolare>> ma anche e soprattutto con il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, per novanta in caso di recidiva – alla terza volta - in un biennio.

Dott. Ezio Bassani  
Comandante Polizia Municipale  
Docente Formatore per la Polizia Municipale

Allego foto dell'etichetta che si trova all'interno della calotta dei caschi non più in regola



Allego foto dell'etichetta che si trova all'interno della calotta dei caschi da utilizzare



### **ETICHETTE DI CONFORMITA'**

I caschi sono omologati, come conferma la presenza di un'apposita etichetta cucita sul cinturino o sul rivestimento interno. Nella stessa sono indicati il codice alfanumerico distinto da una lettera **E** cerchiata che indica l'omologazione ECE insieme al numerino che l'accompagna che sottintende il Paese di rilascio (il 3 per l'Italia, il 2 per la Francia, l'1 per la Germania ecc.). Alcuni Stati aggiungono la sigla R22 che indica la normativa di omologazione di riferimento (ECE 22): la versione di questo regolamento è rilevabile dai primi due numeri della prima cifra a sinistra (02, 03, 04 e 05 quella vigente è la 05, ma quelle precedenti sono tuttora riconosciute). I numeri restanti identificano il modello e il Produttore. La seconda cifra, a destra, è invece il progressivo di fabbricazione.

Questi caschi, approvati conformemente al regolamento, recano le indicazioni :

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| E1 - Germania    | E10 - Jugoslavia  |
| E2 - Francia     | E12 - Austria     |
| E3 - Italia      | E13 - Lussemburgo |
| E4 - Paesi Bassi | E14 - Svizzera    |
| E5 - Svezia      | E16 - Norvegia    |
| E6 - Belgio      | E17 - Finlandia   |

E7 - Ungheria                      E18 - Danimarca  
E8 - Cecoslovacchia            ...  
E9 - Spagna

Ogni casco conforme ad un tipo approvato deve possedere una marcatura chiaramente leggibile ed indelebile come pure il marchio di fabbrica e l'indicazione della dimensione.

La mancanza dell'etichetta comporta il possibile sequestro del casco stesso, finalizzato alla confisca nell'eventualità della sua non conformità all'utilizzo.

